

"GRUPPO MISTO" del Consiglio Regionale della Puglia
c/o sede del Consiglio Regionale
Via Giuseppe Capruzzi, n. 204
C.F.: 93477940725
BARI (LE)



Egr. Sig.
BLANDOLINO PIERLUIGI MARIA
VIA MAGLIE
73020 SCORRANO

Bari, li 15/01/2019

CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME A TEMPO DETERMINATO D.Lgs. 81/2015

- Le comunichiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 e seguenti, del D.Lgs 15.06.2015, n. 81 e del D. Lgs 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione a tempo part-time e determinato;
- Il rapporto, avrà decorrenza dal 16/01/2019 fino al termine del 31/12/2019, scaduto il quale si intenderà automaticamente estinto;
- Il suo inquadramento sarà il seguente:
 - o Categoria: IMPIEGATO
 - o Qualifica: IMPIEGATO
 - o Mansione: IMPIEGATO
 - o Livello: C1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni e Autonomie Locali
- La Sua retribuzione lorda sarà pari a € 628.90 mensili.

Il sig. Blandolino Pierluigi Maria lavorerà:


Lunedì	10.00 – 12.00
Martedì	10.00 – 12.00
Mercoledì	10.00 – 12.00
Giovedì	10.00 – 12.00
Venerdì	10.00 – 12.00
Sabato	09.00 – 12.00
Domenica	-

per complessive 13 ore settimanali.

- Il Suo luogo di lavoro è presso la sede di VIA GIUSEPPE CAPRUZZI N. 204 - BARI (BA) SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.
- Il Gruppo Consiliare si riserva la possibilità di impiegarla in altra sede di lavoro per eventuali esigenze organizzative.
- Le rammentiamo che potrà esercitare il diritto di precedenza nei termini e nei modi previsti dall'art.24 del D.Lgs 15.06.2015, n. 81¹.

Per quanto non contemplato nella presente, si farà riferimento alle norme e al vigente CCNL. La presente assolve gli obblighi imposti dal comma 2, art. 6 del D.L.vo 297 del 19/12/2002.

- ¹ "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione de rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto."



Considerata la possibilità che nello svolgimento della sua attività lavorativa con un Gruppo Consiliare della Regione Puglia il signor Blandolino Pierluigi Maria possa venire a conoscenza di notizie inerenti atti amministrativi, il signor Blandolino Pierluigi Maria si impegna a rispettare i principi in materia di privacy e di anticorruzione espressi dalla normativa vigente per la pubblica amministrazione.

Patto per clausola risolutiva del contratto ex punto 2, lett. d) Titolo IV della Delibera di Presidenza della Regione Puglia n. 19 del 23 novembre 2015.

Il contratto di lavoro subordinato sottoscritto si intende immediatamente risolto nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto 2, lett. C. del Titolo IV della Delibera di Presidenza della Regione Puglia n. 19 del 23 novembre 2015, ossia:

- 1) l'aver riportato una condanna anche non definitiva, purchè confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la perdita della capacità di contrarre con la P.A.;
- 2) l'essere sottoposto, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Patto per clausole flessibili
(Variazione della collocazione temporale dell'orario)

Con il presente contratto il lavoratore esprime il proprio consenso all'attivazione delle clausole flessibili e la propria disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro in diversa collocazione temporale.

L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi.

Per quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio al D.Lgs 61/2000 e al vigente CCNL.

Per accettazione.

BLANDOLINO PIERLUIGI MARIA




Consenso per lavoro supplementare
(prestazioni lavorative svolte oltre l'orario concordato tra le parti)

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore. Il lavoratore con il presente contratto esprime il consenso per l'effettuazione del lavoro supplementare.

Per accettazione.

BLANDOLINO PIERLUIGI MARIA



ATTESTAZIONE

In attuazione delle leggi regionali n. 3/1994 e n. 34/2012, come integrate e modificate dalla L.R. n. 29/2015 concernenti la disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi Consiliari:

il sottoscritto Presidente del gruppo Misto del Consiglio Regionale della Puglia, Mario Pandinelli, in conformità alle dichiarazioni rese dalla signor Pierluigi Maria Blandolino, nato a Scorrano (LE) il 18.12.1968 , e residente a Scorrano (LE) alla Via Maglie n.67 , cod. fisc.BLNPLG68T18I549D incaricato di prestazione professionale con incarico sottoscritto;

dichiara

di aver rispettato le disposizioni etiche di cui all'art. 2 del Titolo IV delle linee guida sull'applicazione della L.R. n. 29 del 22 ottobre 2015 allegate alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 19 del 23.11.2015.

Bari, 15 Gennaio 2019.

Il Presidente
Mario Pandinelli

